

Traduzione¹

Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie²

Conclusa il 3 gennaio 1933

Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1933³

Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 settembre 1933

Entrata in vigore il 6 ottobre 1933

(Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Maestà il Re d'Italia,

desiderosi di regolare i rapporti tra i due paesi circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, hanno risolto di concludere una Convenzione, e a questo scopo hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate dai tribunali d'uno dei due Stati contraenti avranno forza di cosa giudicata nell'altro Stato qualora riuniscano le condizioni seguenti:

1. la decisione deve emanare da un tribunale competente giusta l'articolo 2 della presente convenzione o, in mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata;
2. il riconoscimento della decisione non deve essere contrario all'ordine pubblico o ai principi di diritto pubblico dello Stato nel quale la decisione è invocata; in particolare essa non deve essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale del detto Stato;

CS 12 352; FF 1933 I 233 ediz. ted. 241. ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Nelle materie soggette al proprio campo d'applicazione, la Conv. del 30 ott. 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLUG; RS 0.275.12) sostituisce la presente Conv.; vedi gli art. 65, 66 e all. VII CLUG.

³ RU 49 697

3. la decisione deve aver acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata;
4. in caso di sentenza contumaciale, la citazione che ha introdotto la causa deve esser stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla. Se la notificazione doveva essere fatta nello Stato dove la decisione è invocata, è necessario che essa sia stata fatta per le vie dell'assistenza giudiziaria reciproca.

La procedura da seguire per il riconoscimento dell'autorità della cosa giudicata è retta dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 2

La competenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata è fondata nel senso dell'articolo 1, n° 1, qualora sia prevista da una convenzione internazionale, oppure nei casi seguenti:

1. se il convenuto abbia avuto il suo domicilio in questo Stato;
2. se il convenuto, con una convenzione espressa in vista di contestazioni determinate, si sia sottoposto alla competenza del tribunale che ha pronunciato la decisione; a meno che tutte le parti abbiano avuto il loro domicilio nello Stato nel quale la decisione è stata invocata.

Lo stesso vale quando il convenuto sia senza riserva entrato nel merito della lite;

3. se il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale od industriale od una succursale sul territorio dello Stato nel quale è stata emanata la decisione, sia stato citato per contestazioni riferentisi all'esercizio dello stabilimento o della succursale;
4. se si tratti di una domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale o coi mezzi di difesa invocati contro di essa;
5. se si tratti di questioni di stato, di capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione;
6. se si tratti di una contestazione successoria tra eredi di un attinente dello Stato nel quale è stata emanata la decisione;
7. se si tratti di un'azione reale avente per oggetto un immobile situato nello Stato nel quale è stata emanata la decisione.

Tuttavia le disposizioni dei n° 1 a 4 non si applicano alle contestazioni per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosca come esclusivamente competenti i propri tribunali o quelli di un altro Stato.

Art. 3

Le decisioni emanate dai tribunali di uno dei due Stati che riuniscano le condizioni enumerate nell'articolo 1, potranno, dopo essere state dichiarate esecutorie, dar

luogo all'esecuzione forzata nell'altro Stato, o essere ivi oggetto di formalità quale l'iscrizione o la trascrizione nei registri pubblici.

Nello Stato richiesto saranno dichiarate esecutorie solo le sentenze che hanno piena forza esecutiva nello Stato in cui sono state emanate.

La procedura da seguire è retta dalla legislazione dello Stato richiesto.

Art. 4

I tribunali dello Stato in cui la decisione è invocata, esaminando i fatti determinanti la competenza dei tribunali dell'altro Stato, non saranno vincolati dalle constatazioni riferite da essa decisione.

Essi non riesaminano il merito della decisione.

Art. 5

La parte che invoca la decisione deve produrre:

1. una copia della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità;
2. i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch'essa è esecutoria;
3. l'originale o una copia certificata conforme della citazione della parte contumace;
4. una traduzione dei documenti indicati sopra, certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare di uno dei due Stati, salvo dispensa da quest'obbligo da parte dell'autorità competente.

Se questi documenti sono stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle Alte Parti contraenti o dalle autorità menzionate nell'articolo II della presente Convenzione, possono venir utilizzati sul territorio dell'altro Stato senza che occorra veruna legalizzazione, purché siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale o dell'autorità suaccennata.

Art. 6

La parte ammessa all'assistenza giudiziaria gratuita in uno dei due Stati ne usufruirà di pieno diritto nella procedura per far riconoscere o dichiarare esecutoria sul territorio dell'altro Stato la decisione emanata in suo favore.

Art. 7

Le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e che ivi abbiano la stessa efficacia delle decisioni giudiziarie saranno riconosciute e dichiarate esecutorie nell'altro Stato, purché soddisfino alle prescrizioni degli articoli precedenti, per quanto esse siano applicabili.

Lo stesso vale per le transazioni giudiziarie.

Art. 8

A richiesta di una delle parti i tribunali di uno dei due Stati devono ricusare di prendere cognizione di contestazioni ed essi sottoposte, quando queste contestazioni si trovano già pendenti davanti un tribunale dell'altro Stato, purché questo tribunale sia competente secondo le norme della presente Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione non si applica alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi altro provvedimento provvisorio, né alle decisioni pronunciate in un processo penale su conclusione della parte civile, né alle decisioni prese in materia di fallimento.

Art. 10

I provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque sia il tribunale competente a decidere il merito.

Art. 11

Le decisioni di autorità non giudiziarie a cui è affidata in Svizzera l'organizzazione e la vigilanza della tutela sono parificate alle decisioni giudiziarie quanto agli effetti della presente Convenzione, ma unicamente per ciò che concerne i cittadini svizzeri.

Art. 12

La parola «domicilio» ai sensi della presente Convenzione designa:

1. per il maggiorenne che gode della capacità civile, per il minorenni emancipato, per il maggiorenne al quale è solamente imposto il concorso d'un assistente per compiere certi atti, il luogo dove esso risiede, in uno dei due Stati, con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o, in mancanza di un tale luogo, quel luogo, in uno dei due Stati, ove si trova la sede principale dei suoi interessi;
2. per le persone che si trovano sotto la podestà dei genitori o sotto tutela, il luogo di domicilio del rappresentante legale;
3. per la donna maritata, il luogo di domicilio del marito. Tuttavia, se il domicilio del marito non è noto, o se la moglie è separata di mensa e letto, o è autorizzata ad avere domicilio separato, il domicilio della donna è determinato giusta il n° 1;
4. per le società, il luogo ove è stabilita la sede sociale.

Art. 13

La presente Convenzione non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda materie speciali.

Art. 14

Le condanne nelle spese menzionate nell'articolo 18, capoversi 1 e 2, della Convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905⁴ relativa alla procedura civile, pronunciate in uno dei due Stati, saranno dichiarate esecutorie nell'altro a richiesta diretta della parte interessata.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano senza distinzione della cittadinanza delle parti.

Art. 16

La Alte Parti contraenti si riservano di applicare di comune accordo, con scambio di note, la presente Convenzione alle colonie italiane.

Art. 17

Le contestazioni che dovessero sorgere tra le Alte Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, saranno regolate in conformità del Trattato di conciliazione e regolamento giudiziario, concluso il 20 settembre 1924⁵, a meno che le Alte Parti contraenti non si accordino per un altro modo di regolamento.

Art. 18

La presente Convenzione sarà ratificata. Le ratificazioni saranno scambiate a Berna più presto possibile.

La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni. Essa non si applicherà alle decisioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali che hanno acquistato forza di cosa giudicata prima della sua entrata in vigore, né alle transazioni concluse prima di questo momento.

La presente Convenzione potrà essere disdetta da ciascuno dei due Stati. Tuttavia, essa produrrà i suoi effetti ancora un anno dopo la disdetta.

⁴ [CS 12 257. RU 2009 7101]. Tra la Svizzera e l'Italia è attualmente applicabile la Conv. del 1° mar. 1974 (RS 0.274.12).

⁵ RS 0.193.414.54

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, in due esemplari originali, il 3 gennaio 1933.

Wagnière

Mussolini